

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 810

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori TANI, TRIGLIA, LAZZARO, INNOCENTI,  
PINTO, BALLESI, COLOMBO SVEVO, POLENTA, COVIELLO,  
CARLOTTO, DOPPIO, MOSCHETTI, GRASSI BERTAZZI, DI  
LEMBO, GIOVANNIELLO, PULLI, PERINA, INZERILLO,  
CARPENEDO e DI STEFANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1992**

---

Delega al Governo per il nuovo testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

---



ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si ritiene opportuno riproporre, in analogia a quanto fatto con la legge n. 15 del 1963 (in base alla quale è stato emanato il testo unico 30 giugno 1965, n. 1124), una legge di delega al Governo al fine di apportare al predetto testo unico modifiche, correzioni, ampliamenti e ove è necessario soppressioni delle norme vigenti.

A. - Le innovazioni dovranno tendere soprattutto:

1) ad una revisione del campo di applicazione al fine di garantire una migliore tutela assicurativa ai lavoratori, autonomi e subordinati, che risultino esposti al rischio di infortunio o malattia professionale;

2) ad una ridefinizione della nozione degli eventi assicurati sia come infortuni che come malattia professionale, anche a seguito delle note sentenze della Corte costituzionale che per queste ultime hanno introdotto il sistema misto di tutela;

3) ad una maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative al fine di eliminare quegli inutili passaggi di tipo formale e burocratico;

4) alla razionalizzazione dei criteri di valutazione dell'inabilità permanente al fine di unificare i trattamenti a parità di condizioni di lavoro nel rispetto dei principi fondamentali dettati in materia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965;

5) al miglioramento delle prestazioni in favore dei soggetti colpiti da infortunio o malattia professionale, garantendo una maggiore corrispondenza fra le prestazioni e il danno, includendo il danno biologico;

6) alla revisione della disciplina della rendita di passaggio, in modo da garantirne

l'effettiva rispondenza a finalità profilattiche e prevenzionali, nonché l'eventuale estensione a malattie professionali diverse dalla silicosi e asbestosi nei cui confronti la rendita sia in grado di svolgere una effettiva funzione prevenzionale;

7) ad un sistema di tutela per la malattia professionale che garantisca l'indennizzo, oltre che per le malattie professionali indicate nelle tabelle, da unificare per i due settori produttivi, anche per quelle malattie di cui deve essere provata l'eziologia professionale;

8) ad un sistema di aggiornamento a scadenze ravvicinate e prefissate delle liste delle malattie professionali;

9) ad assicurare l'equilibrio economico e finanziario delle diverse gestioni dell'INAIL attraverso:

l'adeguamento automatico dei premi e contributi;

la previsione di soluzioni organizzative per fronteggiare il fenomeno dell'evasione contributiva;

10) alla revisione dell'attuale disciplina in tema di esonero della responsabilità civile alla luce delle modifiche normative in sede penale e della giurisprudenza della Corte costituzionale;

11) a valorizzare le potenzialità prevenzionali della normativa;

12) a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere*;

13) ad individuare le materie per le quali si ravvisi l'opportunità di ricorrere ad una disciplina regolamentare.

B. - Per la copertura degli oneri, in attesa dell'adozione degli ordinari provvedimenti di adeguamento dei tassi di premio e delle aliquote contributive, si provvederà con addizionali da fissare. La legge dovrà preve-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dere le possibilità per l'INAIL di gestire, con le modalità delle assicurazioni private e con autonomia finanziaria:

1) forme di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per lavoratori non soggetti alla medesima assicurazione obbligatoria nonchè per i datori di lavoro; a tale forma di assicurazione potranno accedere, limitatamente per gli infortuni sul lavoro, le persone che svolgono abitualmente nella propria abitazione lavoro casalingo. Potranno accedere altresì le Regioni in favore dei soggetti assicurabili residenti nel territorio di competenza. A questa categoria, espressamente prevista dall'articolo 4, si potrebbero aggiungere ad esempio molte categorie di lavoratori autonomi non tutelati ma soggetti a rischio professionale come i liberi professionisti (chirurghi, architetti, eccetera);

2) forme integrative della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali cui possono accedere i soggetti del rapporto dell'assicurazione stessa.

L'INAIL potrebbe, in modo certamente concorrenziale (in quanto usufruirebbe delle stesse strutture, dello stesso personale, eccetera), realizzare forme più ampie di risarcimenti rispetto a quanto previsto dalla assicurazione obbligatoria.

In questo caso l'INAIL, come ente pubblico, offrirebbe maggiori garanzie rispetto alle assicurazioni private, come del resto ha affermato la Corte costituzionale (con sen-

tenza n. 87 del 1991) a proposito del danno biologico.

Analogamente si potrebbe operare per esonerare totalmente il datore di lavoro dalla responsabilità civile, avendo l'INAIL una competenza specifica sul rischio lavorativo.

Al fine di esaminare le modifiche e le integrazioni da apportare alle tabelle delle malattie professionali viene istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione tecnica.

L'INAIL trasmetterà ogni sei mesi a tale Commissione gli atti relativi alle malattie riconosciute come professionali e non incluse nelle tabelle. La Commissione esprimerà il proprio parere entro sei mesi dal ricevimento degli atti.

Infine è stato previsto un nuovo sistema di finanziamento della assicurazione in agricoltura che, dopo il ripianamento del disavanzo patrimoniale dell'INAIL esistente alla data del 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, consenta alla gestione di non accumulare ulteriore disavanzo.

La norma rinvia alla competenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tramite decreto, l'individuazione del sistema di finanziamento che viene proposto in due formulazioni alternative:

a) la predisposizione di una apposita tariffa premi;

b) l'applicazione di aliquote percentuali sui redditi agrari o dominicali, a carico di tutti i titolari.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Nei limiti e nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale vigente, il Governo della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con le quali, anche per quanto attiene ai sistemi di *finanziamento e all'attività amministrativa e finanziaria* degli enti a ciò preposti, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si stabiliscano modifiche, correzioni, ampliamenti, e, ove occorra, soppressioni delle norme vigenti, riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.

2. Le innovazioni, ferme restando le condizioni di cui al comma 1, dovranno procedere:

a) ad una revisione del campo di applicazione che garantisca la tutela assicurativa ai lavoratori autonomi e subordinati che, indipendentemente dalla qualifica professionale risultino esposti al rischio di infortunio o di malattia professionale e che al tempo stesso individui e definisca sulla base di criteri oggettivi le aree di competenza della gestione industriale e di quella agricola;

b) ad una ridefinizione della nozione degli eventi assicurati che tenga conto dei rischi professionali ai quali sono esposti i lavoratori;

c) ad una maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative eliminando passaggi di contenuto prevalentemente formale e burocratico;

d) alla razionalizzazione dei criteri di valutazione dell'inabilità permanente al fine di unificare i trattamenti a parità di condizioni di lavoro, nel rispetto dei principi fondamentali dettati in materia dal

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

e) al miglioramento delle prestazioni in favore dei soggetti colpiti da infortunio o malattia professionale, in modo da garantire anche una maggiore corrispondenza fra la stessa e il danno, includendo il danno biologico, provvedendosi al finanziamento della eventuale maggiore spesa nel rispetto dei principi e con le modalità di cui alla lettera h);

f) alla revisione della disciplina della rendita di passaggio, in modo da garantirne l'effettiva rispondenza a finalità profilattiche e prevenzionali, nonché l'eventuale estensione a malattie professionali diverse dalla silicosi e dall'asbestosi, nei cui confronti la rendita sia in grado di svolgere una effettiva funzione prevenzionale;

g) ad un sistema di tutela per le malattie professionali che garantisca attraverso la disciplina di adeguati supporti tecnico-amministrativi l'indennizzo, oltre che per le malattie professionali indicate nelle tabelle da unificare per i due settori produttivi, anche per quelle malattie di cui deve essere provata l'eziologia professionale;

h) ad un sistema di aggiornamento a scadenze ravvicinate e prefissate delle liste delle malattie professionali;

i) ad assicurare l'equilibrio economico e finanziario delle diverse gestioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), attraverso:

1) l'espressa previsione di strumenti e modalità atti a garantire l'adeguamento automatico, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dell'importo dei premi e contributi alle variazioni del campo di applicazione e alla dinamica delle prestazioni;

2) la previsione di soluzioni organizzative atte a fronteggiare in modo più adeguato il fenomeno della evasione contributiva;

l) alla revisione dell'attuale disciplina in tema di esonero dalla responsabilità civile in modo da individuarne l'ambito di operatività tenendo conto, nel rispetto dei

principi base dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, delle modifiche normative intervenute in sede penale, nonché dei principi emergenti dalla giurisprudenza costituzionale;

m) a valorizzare le potenzialità prevenzionali della normativa, e a utilizzare anche le strutture delegate all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per una collaborazione sempre più efficace con gli organismi primariamente competenti nel settore della prevenzione;

n) a disciplinare, tenendo conto degli orientamenti emersi in sede giurisprudenziale, l'istituto dell'infortunio *in itinere* in maniera che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dal lavoro;

3. Le norme delegate non possono disporre comunque la diminuzione o il peggioramento delle prestazioni previste dall'ordinamento attuale a favore dei beneficiari dell'assicurazione.

4. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, in attesa dell'adozione degli ordinari provvedimenti di adeguamento dei tassi di premio e delle aliquote contributive, si provvederà con addizionali da fissare con le norme di cui al comma 1.

5. Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati dai presidenti delle rispettive Camere in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari.

## Art. 2.

1. All'articolo 197, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo

sostituito dall'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, è aggiunta la seguente lettera:

«d) per sostenere le spese di funzionamento, ivi compreso il compenso da liquidare ai componenti, di un comitato tecnico e della relativa segreteria incaricato dell'elaborazione di norme delegate in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali».

#### Art. 3.

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può gestire, con le modalità delle assicurazioni private, con gestione a sè stante ed autonomia finanziaria:

a) forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali cui possono accedere i lavoratori non soggetti alla medesima assicurazione obbligatoria nonchè i datori di lavoro;

b) forme integrative della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali cui possono accedere i soggetti del rapporto dell'assicurazione stessa.

2. Le norme di attuazione del presente articolo sono disciplinate da apposito regolamento emanato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

#### Art. 4.

1. Alle forme di assicurazione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 3 possono accedere, limitatamente per gli infortuni sul lavoro, le persone che svolgono abitualmente nella propria abitazione lavoro casalingo ed esclusivamente per il funzionamento della vita familiare.

2. All'assicurazione di cui al comma 1 possono accedere, altresì, le Regioni in favore dei soggetti assicurabili residenti nel territorio di competenza.



3. Le norme di attuazione del presente articolo sono disciplinate da apposito regolamento emanato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

#### Art. 5.

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica con il compito di esaminare le modifiche e le integrazioni da apportare alle tabelle delle malattie professionali.

2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato da questi delegato ed è composta da:

a) il dirigente generale della previdenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) il dirigente generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

c) il capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;

d) due esperti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) cinque esperti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

f) due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

g) due esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione, scelti tra i professori universitari di medicina del lavoro;

h) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

i) tre esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.

3. La commissione di cui al comma 1, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, dura in carica tre anni e può essere confermata.

4. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un funzionario della

carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la commissione ha facoltà di acquisire il parere di organismi e di esperti esterni.

6. Le spese per il funzionamento della commissione, compresi i rimborsi spese ed i gettoni di presenza ai componenti, da determinarsi con il decreto di nomina, sono a carico del fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248.

7. Le tabelle delle malattie professionali sono modificate, entro tre mesi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità.

#### Art. 6.

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasmette ogni sei mesi alla commissione di cui all'articolo 5 gli atti relativi alle malattie riconosciute come professionali e non incluse nelle tabelle.

2. La commissione esprime il proprio parere entro sei mesi dal ricevimento degli atti.

#### Art. 7.

1. Al finanziamento delle prestazioni relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori agricoli si provvede a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, con:

a) la predisposizione di una apposita tariffa dei premi che, in analogia a quanto previsto per la gestione industria, tenga conto del rischio delle lavorazioni del settore agricolo;

b) in alternativa, con l'applicazione di aliquote percentuali sui redditi agrari o dominicali a carico di tutti i titolari.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e su proposta dell'INAIL, con apposito decreto individua il sistema di finanziamento ed emana le disposizioni per la sua applicazione.

3. Con il medesimo decreto viene approvato un sistema di ripianamento del disavanzo patrimoniale delle gestioni dell'INAIL esistente alla data di cui al comma 1. Nulla è dovuto a titolo di interessi dalla gestione agricoltura alla gestione industria per le somme anticipate nel corso degli anni e concorrenti a formare il disavanzo suddetto.